Cassazione penale sez. III, 20/01/2023, n. 2357

RITENUTO IN FATTO

- 1. Con sentenza 17.02.2022, la Corte dâ??appello di Palermo ha confermato la sentenza 22.04.2021 del tribunale di Agrigento, appellata da (*omissis*), ritenuta colpevole dei reati edilizi, nonchÃ" delle violazioni in materia di cemento armato e della normativa antisismica alla stessa ascritti (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b); D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64 â?? 71; artt. 65 â?? 72, artt. 93 e 95), e contestati come commessi sino al (*omissis*), esclusa lâ??aggravante di cui allâ??art. 61 c.p., n. 2, e ritenuta la continuazione tra i reati, con condanna della stessa alla pena di 3 mesi di arresto ed Euro 13.428,00 di ammenda, oltre alla demolizione e rimessione in pristino cui subordinava la sospensione condizionale della pena, con dissequestro e restituzione allâ??imputata del manufatto e degli eventuali materiali da costruzione ancora in sequestro per eseguire la demolizione.
- 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, la predetta propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo sei motivi, di seguito sommariamente indicati.
- **2.1**. Deduce, con il primo motivo, il vizio di mancata assunzione di prova decisiva in relazione allâ??art. 603 c.p.p. e correlato vizio di motivazione in ordine alla richiesta di acquisizione documentale.

In sintesi, si premette che la difesa in considerazione della??errore commesso dal primo giudice che aveva ritenuto insussistente il requisito della doppia conformit\(\tilde{A}\) urbanistica, aveva richiesto la riapertura della??istruttoria dibattimentale al fine di acquisire una relazione tecnica che comprovasse come la ricorrente, sia al momento della??edificazione che a quello del rilascio del permesso di costruire in sanatoria, era proprietaria di un coacervo di terreni che le consentivano di realizzare anche il maggiore volume oggetto di contestazione. Su tale punto vi sarebbe una??omessa pronuncia della Corte da??appello, nonostante si trattasse di prova decisiva.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione al combinato disposto del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 36 e 45, per la mancata declaratoria di estinzione del reato edilizio contestato al capo a) per il sopravvenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria.

In sintesi, la difesa della ricorrente si duole per avere la Corte dâ??appello erroneamente ritenuto che il p.d.c. in sanatoria n. 84 del 2021, rilasciato alla figlia della ricorrente, avente causa, non producesse lâ??effetto estintivo del reato edilizio sub a), in quanto le opere in questione non avrebbero avuto la c.d. doppia conformità richiesta dallâ??art. 36 citato, ciò in quanto solo successivamente allâ??esecuzione dellâ??opera la figlia della ricorrente, dopo aver acquisito la

proprietà dellâ??immobile, avrebbe asservito altro terreno di sua proprietà che le avrebbe consentito di regolarizzare il volume realizzato. Si tratterebbe di rilievo errato, in quanto la ricorrente, come dichiarato dal teste (omissis), tanto al momento della realizzazione del manufatto quanto a quello della presentazione della domanda di sanatoria, aveva la proprietà e la disponibilitĂ di terreni idonei al raggiungimento dellâ??indice di fabbricabilitĂ fondiario sufficiente a regolarizzare il maggior volume realizzato senza il preventivo titolo. Come risulterebbe infatti dalla relazione tecnica dellâ??arch. (omissis), lâ??intervento edilizio oggetto dellâ??istanza di sanatoria ricadrebbe su un compendio immobiliare di terreni, tra loro confinanti e contigui, per unâ??estensione complessiva di mq. 16.605 che avevano, sia al momento della realizzazione che al momento della presentazione della??istanza di sanatoria, la medesima destinazione omogenea di zona. La ricorrente, pertanto, aveva ed ha il lotto minimo su cui edificare, conformemente a quanto previsto dallâ??art. 20 delle NTA del PRG della città di Agrigento, ed il maggior volume realizzato rientrerebbe nellâ??indice di fabbricabilitA dei terreni di sua proprietà ed oggi in comproprietà della figlia. La ricorrente, per ragioni di età e di salute, avrebbe infatti donato alla figlia la metà indivisa del suo immobile, nonchÃ" tutti i terreni di pertinenza, sicchÃ" la figlia avrebbe presentato â??nuovaâ?• istanza di sanatoria dimostrando attraverso la??accorpamento dei vari terreni contigui tra loro di avere il lotto minimo previsto dalle NTA del PRG nonchÃ" la doppia conformità urbanistica, con una situazione che rifletterebbe quella della madre. Pertanto, si conclude, il p.d.c. in sanatoria rilasciato alla figlia dovrebbe ritenersi valido ed efficace, producendo lâ??estinzione del reato edilizio sub a) nei confronti dellà??autore dellà??illecito edilizio.

2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di motivazione nella parte in cui la Corte dâ??appello respinge la tesi difensiva affermando che, pur volendo ammettere che la volumetria ricavabile dai fondi di propriet \tilde{A} dellâ??imputata fosse astrattamente sufficiente ai fini della sopraelevazione, ci \tilde{A}^2 che conterebbe \tilde{A} " la mancanza di un concreto atto di asservimento, ossia di cessione di siffatta volumetria al terreno in cui \tilde{A} " stato edificato il fabbricato abusivo.

La difesa contesta tale affermazione, sostenendo che lâ??atto di asservimento non \tilde{A} " altro che un mero adempimento pratico e propedeutico che la P.A. richiede prima del rilascio del p.d.c. ai fini della conseguenziale trascrizione nei pubblici registri, richiamando a sostegno giurisprudenza amministrativa (Cons. St., 547/2016; Cons. St., 3823/2011). In sostanza, lâ??atto di asservimento, secondo la difesa, diversamente da quanto affermato dai giudici di merito, non sarebbe un requisito tecnico \hat{a} ?? giuridico previsto dalla norma per avere la doppia conformit \tilde{A} , ma un mero adempimento negoziale avente effetti obbligatori, meramente funzionale al rilascio del titolo abilitativo edilizio. $Ci\tilde{A}^2$ che conterebbe ai fini dell \hat{a} ??applicazione della norma sull \hat{a} ??accertamento di conformit \tilde{A} sarebbe la disponibilit \tilde{A} , sia al momento della realizzazione dell \hat{a} ??opera che al momento della domanda, condizioni e presupposti che sarebbero stati provati nel caso in esame.

2.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione allâ??art. 62-bis c.p., atteso il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

In sintesi, si duole la difesa dellâ??erroneità del diniego, basato sulla natura dellâ??abuso edilizio e della condotta complessivamente tenuta dallâ??imputata, non essendo ex se sufficiente il mero stato di incensuratezza. Diversamente, si sostiene, avrebbe dovuto essere considerata la disponibilitÃ, giuridica e di fatto del lotto minimo, nonchÃ" di terreni sufficienti a raggiungere la cubatura realizzata, elementi idonei a riconoscere le invocate attenuanti, unitamente allo stato di incensuratezza.

2.5. Deduce, con il quinto motivo, il vizio di violazione di legge in relazione allâ??art. 131-bis c.p.

In sintesi, si duole la difesa per aver negato la Corte dâ??appello la speciale causa di non punibilità ostandovi il non esiguo danno cagionato allâ??ambiente nonchÃ" la condotta complessivamente tenuta. Diversamente, il danno paventato sarebbe insussistente e la richiesta di regolarizzazione presso lâ??ente competente comproverebbero una particolare tenuità della condotta.

2.6. Deduce, con il sesto ed ultimo motivo, il vizio di violazione di legge per aver subordinato il giudice il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione del fabbricato, con conseguente illegittimit della sanzione accessoria irrogata.

In sintesi, si duole la difesa del diniego della sospensione condizionale della pena, motivato sul fatto che lâ??imputata avesse cercato di aggirare il primo diniego di sanatoria per il tramite della cessione a titolo gratuito dellâ??immobile alla propria figlia. Richiamato quanto sopra dedotto circa la disponibilità da parte della ricorrente del lotto minimo che le consentiva la sopraelevazione rientrando il maggior volume realizzato nellâ??indice di fabbricabilità dei propri terreni, oggi in comproprietà con la figlia, sostiene che sussistevano i presupposti per il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale senza subordinarlo alla demolizione, sussistendo i presupposti per ritenere che la ricorrente si asterrà da future condotte illecite, a prescindere dal deterrente rappresentato dalla demolizione. Tra lâ??altro, si aggiunge, il fabbricato Ã" stato regolarizzato, sia a livello edilizio che sismico, e quindi la demolizione si porrebbe in contrasto con i titoli abilitativi, essendo conforme alle prescrizioni di legge e regolamentari, peraltro risultando ineseguibile appartenendo lâ??immobile per metà ad altro soggetto estraneo allâ??abuso ed al relativo provvedimento emesso dal giudice ordinario.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 28.11.2022 la propria requisitoria scritta con cui ha chiesto lâ??annullamento con rinvio limitatamente allâ??ordine di demolizione, dovendosi dichiarare nel resto inammissibile il ricorso.

In particolare, il P.G.:

- a) quanto ai primi tre motivi, rileva che, ai fini della volumetria edificabile sfruttando la titolarità di aree diverse da quella oggetto dellâ??intervento edilizio, lâ??atto di asservimento costituisce un presupposto legale del permesso a costruire (anche, come nella specie, in sanatoria), poichÃ" solo in tal modo ai fondi interessati viene impressa, in modo definitivo e conoscibile mediante lâ??annotazione negli atti comunali, la destinazione servente necessaria per la costruzione, mentre la mera disponibilità costituisce una situazione di fatto inidonea a garantire lâ??irreversibilità dellâ??accorpamento tra i fondi prima della edificazione, con la conseguenza che correttamente Ã" stata ritenuta superflua la rinnovazione istruttoria circa tale disponibilità in capo alla ricorrente;
- b) quanto al quarto motivo, rileva che la conferma del diniego delle circostanze attenuanti generiche viene censurata invocando la predetta disponibilità di fatto di fondi sufficienti a raggiungere la cubatura necessaria, dato non univoco, anche tenendo presente che solo a seguito della donazione della metà dellâ??immobile alla figlia questâ??ultima ha ottenuto la sanatoria previo formale atto di asservimento;
- c) quanto al quinto motivo, rileva che la speciale tenuità ex art. 131-bis c.p. Ã" stata esclusa sulla base della consistenza dellâ??abuso, in linea con la giurisprudenza secondo cui, â??in tema di violazioni urbanistiche, quando la consistenza dellâ??opera Ã" tale da escludere in radice lâ??esiguità del danno o del pericolo, correttamente il giudice nega lâ??applicazione della causa di non punibilità di cui allâ??art. 131-bis c.p.â?• (Sez. III, n. 33414/2021, Rv. 282328 â?? 01);
- d) quanto al sesto motivo, rileva che la stessa sentenza dà atto del rilascio del permesso a costruire in sanatoria alla figlia della ricorrente, con la conseguente necessità di verificarne la portata ai fini della conferma dellâ??ordine di demolizione dellâ??opera abusiva previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9, (cfr. Sez. 3, n. 7109/2010, Rv. 246201 â?? 01: â??il rilascio della sanatoria edilizia conseguente alla definizione della procedura di condono attivata da terzi estranei allâ??abuso, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna dellâ??autore dellâ??illecito rimasto estraneo a detta procedura, pur regolarizzando la costruzione abusiva sotto il profilo urbanistico, non produce alcun effetto estintivo per il condannato, nÃ" comporta lâ??obbligo di annotazione dellâ??oblazione nel casellario giudiziale ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 38, comma 4. In motivazione la Corte ha precisato che il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria può comportare lâ??inapplicabilità od anche la revoca dellâ??ordine di demolizione eventualmente disposto dal giudice).
- **4**. In data 17.11.2022 lâ?? Avv. (*omissis*) ha depositato istanza in via telematica per la trattazione orale del ricorso, accolta con provvedimento del Presidente titolare in data 23.11.2022.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- **1**. Il ricorso â?? trattato in presenza a seguito della richiesta, accolta, di discussione orale ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, e successive modifiche ed integrazioni â?? Ã" complessivamente infondato e deve essere rigettato.
- 2. Al fine di meglio lumeggiare le ragioni che hanno condotto questa Corte al rigetto dei motivi proposti dalla ricorrente, soprattutto alla luce delle censure di vizio motivazionale proposte, appare opportuno un sintetico inquadramento della vicenda processuale.

La vicenda in esame ha avuto origine da un sopralluogo effettuato, in data (omissis), dalla Polizia Municipale di Agrigento in seno al quale emergeva lo svolgimento di lavori di sopraelevazione di un piano realizzato al di sopra del lastrico solare su di un immobile sito in Agrigento (omissis) snc. di proprietA della??odierna ricorrente, ancha??ella presente in sede di rilievo. Le attivitA appena descritte venivano eseguite in difetto di qualsivoglia permesso di costruire o del rispetto della normativa sismica. Lâ??immobile veniva sottoposto a sequestro preventivo visto lo stato in itinere dei lavori e la presenza del materiale per la loro esecuzione. Nel 2018, lâ??imputata presentava unâ??istanza volta al rilascio del permesso di costruire in sanatoria per la sopraelevazione, ma lâ?? Amministrazione non accoglieva la domanda proposta perchÃ", come Ã" emerso in sede di escussione del tecnico della?? Ufficio Comunale ex art. 507 c.p.p., il terreno interessato dalla domanda del titolo abilitativo non raggiungeva la cubatura necessaria per sviluppare la volumetria richiesta dalla sopraelevazione. La ricorrente allora donava metà della proprietà alla figlia la quale, dopo avervi asservito un ulteriore terreno al fine di acquisire la cubatura necessaria a completare la sopraelevazione, ripresentava lâ??istanza di sanatoria in qualità di comproprietaria, che veniva accolta con lâ??adozione del permesso di costruire n. 84 del 13.11.2020. Il giudice di prime cure, ritenuta sussistente la responsabilitA dellâ??imputata, la condannava alla pena come sopra riportata. Condividendo le conclusioni compendiate nella pronuncia dinanzi a lui appellata, il giudice territoriale rigettava lâ??impugnazione proposta e confermava la precedente statuizione.

3. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge per la mancata assunzione di una prova decisiva quale la relazione tecnica dellâ??Arch. (*omissis*).

Questâ??ultima non costituisce un *novum*, bensìÃ" appartenente al contesto probatorio già in qualche modo oggetto della sua valutazione e la mancata rinnovazione dellâ??istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dellâ??art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, Rv. 240995; Sez. 1, n. 3972 del 28/11/2013, dep. 29/01/2014, Rv. 259136; Sez. 1, Sentenza n. 40705 del 10/01/2018, Rv. 274337 â?? 01), potendo invece essere denunciata la mancata rinnovazione in appello dellâ??istruttoria dibattimentale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) nel caso in cui si dimostri lâ??esistenza, nellâ??apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicitÃ, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente

evitate se si fosse provveduto allâ??assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, Sentenza n. 32379 del 12/04/2018; Rv. 273577 â?? 01).

- **3.1**. Sul punto, va rilevato che la completezza e la piena affidabilit\(\tilde{A}\) logica dei risultati del ragionamento probatorio seguito dalla Corte territoriale giustificano la decisione contraria alla rinnovazione dell\(\tilde{a}\)??istruzione dibattirnentale sul rilievo che, nel giudizio di appello, essa costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l\(\tilde{a}\)??indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicch\(\tilde{A}\)" il potere del giudice di disporre la rinnovazione \(\tilde{A}\)" subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Rv. 266820). Non basta, pertanto, l\(\tilde{a}\)??ipotetica attitudine dei mezzi di prova richiesti a influire sulla decisione del punto controverso per obbligare il giudice di secondo grado a disporre la chiesta rinnovazione, occorrendo, invece, che il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Ne deriva che la rinnovazione del dibattimento in appello costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice dell\(\tilde{a}\)??impugnazione il cui giudizio al riguardo \(\tilde{A}\)" sottratto al sindacato di legittimit\(\tilde{A}\), se adeguatamente motivato. (Sez. 3, n. 7908 del 29/07/1993, Rv. 194487; Sez. 3, n. 6595 del 06/04/1994, Rv. 198068.)
- **3.2**. Ciò posto, la Corte di legittimità ha altresì stabilito che il rigetto dellâ??istanza di rinnovazione dellâ??istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti â?? come si vedrà per il caso di specie â?? per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, Sentenza n. 2972 del 04/12/2020 (dep. 25/01/2021) Rv. 280589 â?? 01) potendo quindi il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello essere motivato anche implicitamente in presenza di un quadro probatorio definito, certo e non bisognevole di approfondimenti indispensabili (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 12/03/2014, Rv. 259893; Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, Rv. 245996).

Soprattutto, infine, va tenuto conto del principio affermato dalle Sezioni Unite a proposito della richiesta di perizia, ma analogamente applicabile anche al caso di una relazione di consulenza tecnica di parte, secondo cui la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dellâ??art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova â??neutroâ?•, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove lâ??articolo citato, attraverso il richiamo allâ??art. 495 c.p.p., comma 2, si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività . Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, Rv. 270936 â?? 01).

3.3. Tanto premesso in diritto, la pronuncia impugnata risulta dunque immune dal vizio denunciato con conseguente rigetto del primo motivo di ricorso.

- **4**. Il secondo e terzo motivo possono essere trattati in modo congiunto perchÃ" entrambi volti a contestare lâ??assenza dei presupposti, affermata dai giudici di merito, per il rilascio della sanatoria alla ricorrente nonchÃ" gli effetti della stessa.
- **4.1**. Le questioni dedotte si sostanziano in censure generiche nonch \tilde{A} " manifestamente infondate che trovano un \hat{a} ??agevole smentita nelle valutazioni svolte nei precedenti gradi di giudizio e puntualmente espresse nelle relative pronunce. Ed \tilde{A} " proprio la chiarezza che le caratterizza che induce a riportare il contenuto delle sentenze per favorire una completa comprensione di quanto si argomenter \tilde{A} di seguito.

In particolare, il Tribunale argomenta: \hat{a} ?? $(\hat{a}$?/) 7. Tanto premesso in diritto, $ci\tilde{A}^2$ che in fatto \tilde{A} ." avvenuto \tilde{A} " chiaro ed emerge dalla deposizione del teste ammesso ai sensi dellâ??art. 507 c.p.p., (omissis), dellà??Ufficio Tecnico Comunale: a seguito della realizzazione dellà??abuso, la (omissis) aveva presentato una prima istanza di sanatoria, che veniva rigettata proprio in ragione del difetto della cubatura necessaria per sviluppare la volumetria richiesta dalla sopraelevazione; ella, allora, aveva donato la metà dellâ??immobile alla propria figlia, che andava ad asservire altre particelle di terreno al fine di raggiungere la cubatura necessaria; era poi la stessa figlia, in qualit \tilde{A} di neo-comproprietaria, a reiterare la medesima istanza di sanatoria, che stavolta veniva accolta, essendo stato risolto il profilo relativo al difetto di volumetria. Tutto ci \tilde{A}^2 portava, nel corso di questo processo, al rilascio di un permesso in sanatoria nei confronti della figlia. (â?/) 18. Coniugando il fatto e il diritto, lâ??atto di sanatoria in considerazione non pu \tilde{A}^2 determinare alcun effetto estintivo del reato, poich \tilde{A} " non \tilde{A} " riconducibile alla sanatoria c.d. propria, delineata dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36: anzitutto, questâ?? ultima â?? come da ultimo ribadito anche da Cass. Sez. 3 n. 37050 del 09.04.2019â?? $pu\tilde{A}^2$ riguardare soltanto lavori ultimati, laddove nel caso di specie essi erano palesemente ancora in corso; ma soprattutto, il rigetto della prima istanza di sanatoria per difetto di volumetria palesa lâ??originaria difformità dellâ??opera rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie, solo in seguito sanata mediante atto di asservimento di altri terreni da parte della figlia della (omissis). Lo stesso fatto che sia stata la figlia dellâ??imputata a presentare la seconda istanza di sanatoria, a seguito di una donazione intervenuta medio tempore in proprio favore, tradisce lâ??intento di celare lâ??esistenza di un primo rigetto, in quanto esso \tilde{A} " sintomatico dellâ??originaria difformità dellâ??opera. 19. Conclusivamente, sussiste il fatto di cui al capo a) (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) ed esso non risulta estinto dallâ??intervenuta sanatoria, in quanto trattasi di sanatoria c.d. impropria, come tale improduttiva di alcun effetto estintivo del reato. â? • (pagine 5/6).

Dello stesso tenore sono le parole dei Giudici territoriali \hat{a} ??la doglianza non \tilde{A} "fondata in quando smentita dalle risultanze dibattimentali. Ed invero, come correttamente rappresentato nella pronuncia impugnata, $l\hat{a}$??originaria istanza di sanatoria presentata dalla (omissis) veniva rigettata dal competente ufficio comunale in quanto il terreno da edificare risultava inizialmente sprovvisto della volumetria richiesta ai fini della sopraelevazione. Questo dato, a differenza di

quanto assunto dalla difesa, \tilde{A} " inequivocabilmente asseverato dalle emergenze probatorie raccolte. Anzitutto, sul punto, rileva la deposizione resa allâ??udienza del 2503/2021 dal teste (omissis). In particolare, il (omissis) rappresentava come la prima istanza di sanatoria, presentata dallâ??imputata, non fosse stata accolta attesa la carenza di cubatura del terreno in cui si era provveduto a edificare abusivamente: a seguito del rigetto dellâ??istanza, allora, la (omissis) si determinava a donare la metà dellâ??immobile alla figlia ((omissis)). In tal modo permettendo a questà??ultima di presentare una nuova richiesta di sanatoria nella quale si sarebbe colmato il difetto di cubatura riscontrato nel precedente procedimento amministrativo, attraverso lâ??asservimento di ulteriore cubatura. Dâ??altra parte, lâ??originaria carenza di volumetria necessaria al fine della realizzazione del fabbricato \tilde{A} " confermata proprio dal permesso di costruire in sanatoria rilasciato, in un secondo momento alla (omissis), figlia dellà??imputata. Ed invero, il competente ufficio comunale, al fine del rilascio del suddetto titolo edilizio, richiedeva espressamente là??allegazione di un à??atto unilaterale di asservimento (â?/) ad integrazione del precedente alto di asservimento redatto dal notaio Scaduto Vincenzo in data 3/6/2003 (sul punto, si veda il documento rilasciato dal comune di Agrigento, iscritto al prot. n. 88516 del 04/12/2019, ed acquisito al processo in data 12/11/2020). Pertanto, anche il suddetto provvedimento amministrativo attesta che la conformazione originaria del fondo non fosse sufficiente a giustificare la realizzazione della??opera in contestazione. Infatti, lâ??amministrazione richiedeva come condizione necessaria al rilascio della sanatoria â??un ulteriore alto di asservimento a?•, capace di colmare il deficit di cubatura del fondo da edificare. In conclusione, non appare dirimente la circostanza, evidenziata dalla difesa, secondo la quale la (omissis) fosse astrattamente titolare di terreni che avrebbero consentito di realizzare il maggior volume oggetto di contestazione. Ed invero, pur volendo ammettere che la volumetria ricavabile dai fondi di propriet\(\tilde{A} \) dell\(\tilde{a} \)? imputata fosse astrattamente sufficiente ai fini della sopraelevazione, ci \tilde{A}^2 che conta $\tilde{A}^{"}$ la mancanza di un concreto atto di cessione di siffatta volurnetria al terreno su cui \tilde{A} " stato edificato il fabbricato abusivo. Sotto altro punto di vista, al fine di escludere la penale responsabilit \tilde{A} della??imputata, non pu \tilde{A}^2 essere neppure valorizzata la sopravvenienza della sanatoria rilasciata nei confronti della (omissis). A tal riguardo, ha correttamente statuito la pronuncia di primo grado, la quale ha diffusamente rilevato sulla distinzione incorrente tra la â??sanatoria impropriaâ?• (o giurisprudenziale) e la â??sanatoria in senso stretto- ex D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36. Precisamente, soltanto in forza di questâ??ultimo istituto pu \tilde{A}^2 escludersi la punibilit \tilde{A} del reato e lâ??irrogazione del conseguente ordine di demolizione, sussistendo il requisito della â??doppia conformità â?•. Di contro, la â??sanatoria impropriaâ?• (che emerge nel caso in esame) non produce effetti rispetto alla realizzazione del reato di cui allà??art. 44 D.P.R. cit., atteso che essa assevera la sopravvenuta legittimit A di opere inizialmente abusive. Se ne deduce che, nel caso in esame, sebbene sia intervenuto un atto sanante lâ??originale abuso edilizio, il fatto commesso conserva la propria piena rilevanza penale. Difatti, come gi \tilde{A} sopra evidenziato, il fondo originario non consentiva la volumetria richiesta ai fini dellâ??edificazione, essendo la sanatoria postuma resasi possibile solamente a seguito dellà??atto di asseveramento successivo posto in essere dalla figlia della (omissis); $sicch\tilde{A}$ ", il menzionato asservimento non incide in alcun modo sulla rilevanza penale

del fatto contestato, ma, al contrario, conferma lâ??insussistenza originaria della volumetria richiesta per legge al fine di edificareâ?• (pagine 2/3).

- **4.2**. Quanto argomentato dai Giudici non Ã" in questa sede censurabile posto che, con specifico riguardo al primo profilo, ovvero la natura della sanatoria n. 84 rilasciata e quindi dellâ??assenza dellâ??effetto estintivo, ben si conforma ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimitÃ.
- **4.3**. Giova rilevare, però, che la ricorrente ha basato la sua linea difensiva sulla relazione dellâ??Arch. (*omissis*) mai acquisita e, quindi, non facente parte del materiale probatorio, quindi, non valutabile, agli effetti del denunciato travisamento, da parte della Cassazione. Non sono, infatti, ricevibili dal giudice di legittimità â??documenti nuoviâ?•, ovvero già non facenti parte del fascicolo, diversi da quelli che non esigono alcuna attività di apprezzamento sulla loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte, come accade in via esemplificativa per i certificati di nascita â?? rilevanti ai fini dellâ??imputabilità â?? o di morte â?? rilevanti ai fini della declaratoria di estinzione del reato-, perchÃ" tale attività Ã" estranea ai compiti istituzionali della Corte di cassazione. (Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012 â?? dep. 11/01/2013; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Rv. 266390).
- **4.4**. Stante, quindi, il materiale probatorio, non vi Ã" alcun dubbio circa la natura impropria della sanatoria rilasciata, peraltro alla figlia della ricorrente allâ??esito di una nuova domanda.

Ed infatti, il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 36, al comma 1, dispone che â??in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, fino alla scadenza dei termini di cui allâ??art. 31, comma 3, art. 33, comma 1, art. 34, comma 1, e comunque fino allâ??irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dellâ??abuso, o lâ??attuale proprietario dellâ??immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se lâ??intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione della stessa, sia al momento della presentazione della domandaâ?•. La norma impone, quindi, la cosiddetta â??doppia conformità â?•, cioè lâ??intervento realizzato deve risultare conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria e solo a tali casi è possibile ricondurre lâ??effetto estintivo di cui allâ??art. 45 del T.U. Edilizia.

Eâ?? infatti granitico lâ??orientamento della Suprema Corte per cui in tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, a precludere lâ??irrogazione dellâ??ordine di demolizione dellâ??opera abusiva previsto dallâ??art. 31, comma 9, del cit. D.P.R. e a determinare, se eventualmente emanata successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, la revoca di detto ordine, può essere solo quella rispondente alle condizioni espressamente indicate dallâ??art. 36 del decreto stesso citato, che richiede la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione del manufatto, sia al momento della presentazione della domanda di

permesso in sanatoria, dovendo escludersi la possibilità che tali effetti possano essere attribuiti alla cd. â??sanatoria giurisprudenzialeâ?• o â??impropriaâ?•, che consiste nel riconoscimento della legittimità di opere originariamente abusive che, solo dopo la loro realizzazione, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica. (Sez. 3, n. 45845 del 19/09/2019, Rv. 277265 â?? 01; Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Rv. 260973 â?? 01; Sez. 3, n. 24451 del 26/04/2007, Rv. 236912 â?? 01).

4.5. Il caso in esame difetta di tale doppia conformitÃ, in quanto dallâ??istruttoria era emerso che, per sviluppare la volumetria richiesta dalla sopraelevazione, il terreno in questione non aveva la cubatura necessaria dandosene espressamente atto nel documento rilasciato dal comune di Agrigento, iscritto al prot. n. 88516 del 04/12/2019 in cui si richiedeva lâ??allegazione di un ulteriore atto di asservimento per il rilascio della sanatoria.

Richiesta a cui la stessa ricorrente non adempieva, segnando $\cos \tilde{A} \neg$ il rigetto della domanda, e donando la met \tilde{A} della??immobile alla figlia la quale presentava una nuova istanza dopo avervi asservito un altro terreno di sua propriet \tilde{A} al fine di raggiungere la cubatura necessaria. In caso sostanzialmente sovrapponibile, del resto, questa stessa Corte ha avuto modo di affermare che in tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 pu \tilde{A}^2 essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dalla??art. 36 D.P.R. cit. e, precisamente, la conformit \tilde{A} delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto che al momento della presentazione della domanda di sanatoria, dovendo escludersi la possibilit \tilde{A} di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, successivamente, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica (Fattispecie relativa ad illegittimo rilascio di un permesso di costruire in sanatoria rilasciato per intervento eseguito su particella catastale alla quale, successivamente alla???abuso, era stata asservita altra particella al fine di superare il limite di cubatura stabilito dalle previsioni urbanistiche: Sez. 3, sentenza n. 7405 del 15/01/2015 -dep. 19/02/2015, Rv. 262422 â?? 01).

Ad analogo approdo Ã" poi pervenuta questa stessa Sezione con altra decisione (Sez. 3, n. 8540 del 18.10.2017, dep. 22.02.2018, Petracca, non massi-mata), precisando, in fattispecie analoga, che â??nel caso in esame la conformità agli strumenti urbanistici, che ha determinato il rilascio del permesso di costruire, Ã" stata ottenuta successivamente alla realizzazione delle opere, mediante lâ??asservimento della volumetria espressa da un fondo limitrofo al terreno su cui erano state edificate le opere in assenza di permesso di costruire e in totale difformità da quello ottenuto nel 2003, con il conseguente aumento dellâ??area disponibile (da 10.040,00 metri quadrati a 18.220,00 metri quadrati) e il raggiungimento dei limiti di superficie necessari per la lecita realizzazione delle opere. Ciò, tuttavia, esclude la configurabilità del necessario requisito della doppia conformità richiesto affinchÃ" il permesso di costruire in sanatoria determini lâ??effetto estintivo del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2011, art. 45, u.c., giacchÃ" tale requisito deve essere escluso non soltanto quando la conformità delle opere consegua a una modifica della

disciplina di riferimento o degli strumenti urbanistici che regolano lâ??assetto del territorio, ma anche quando essa derivi da una modifica della sola situazione di fatto, come nel caso dellâ??asservimento di una maggiore superficie alla costruzione già realizzata, attraverso lâ??accorpamento di terreni adiacenti. Il riferimento del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36 alla conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dellâ??opera non pu \tilde{A}^2 che essere inteso con riferimento alla situazione di fatto di tale epoca, sulla base della quale dovrÃ, dunque, necessariamente, essere verificata detta conformitÃ, posto che tale indagine non puÃ² non tenere conto dello stato di fatto esistente al momento della realizzazione delle opere, sulla base del quale dovrÃ, quindi, esserne verificata la conformitÃ agli strumenti urbanistici dellâ??epoca, nonchÃ" a quelli vigenti al momento del rilascio del permesso di costruire in sanatoria. Il solo asservimento di maggiori superfici a quelle originariamente disponibili non consente, pertanto, di ritenere che le opere fossero assentibili anche al momento della loro realizzazione in assenza di permesso di costruire o in totale difformitA da quello ottenuto, posto che la situazione di fatto esistente in tale momento non lo consentiva e che la sola modifica successiva di tale situazione non consente di ritenere che anche in precedenza dette opere fossero conformi agli strumenti urbanistici vigenti.

Correttamente, dunque, la Corte dâ??appello ha escluso lâ??invocata portata estintiva del reato ascritto alla ricorrente del permesso di costruire in sanatoria dalla stessa ottenuto, non sussistendo la conformità delle opere al momento della loro realizzazione, con la conseguente manifesta infondatezza delle doglianze di violazione di legge e vizio della motivazione sollevate dalla (omissis) con il primo motivo di ricorsoâ?•. Principio, questo, che il Collegio condivide, e cui deve essere data senzâ??altro continuitÃ.

5. A ciò va aggiunto, inoltre, che il rispetto del requisito della â??doppia conformità â?•Ã" escluso anche dalla violazione della disciplina antisismica, per il quale Ã" intervenuta la condanna della ricorrente.

Ed invero, per quanto riguarda le zone soggette alla normativa antisismica, si pone il problema del raccordo tra le disposizioni che regolano la sanatoria ex art. 36 del TU Edilizia e le specifiche disposizioni di cui agli artt. 83 e ss. del medesimo testo unico e la conseguente possibilit\tilde{A} di sanatoria degli abusi edilizi realizzati in zona sismica. Considerando le palesi finalit\tilde{A} di tutela dell\tilde{a}??incolumit\tilde{A} pubblica che la specifica disciplina persegue e la diffusa sismicit\tilde{A} del territorio nazionale, si tratta di questione particolarmente delicata.

Ciò nonostante, lâ??argomento non risulta essere stato mai compiutamente trattato da questa Corte, la quale ha soltanto ripetutamente confermato lâ??ormai consolidato principio che esclude gli effetti estintivi del reato di cui allâ??art. 45, comma 3 del TU per tutti i reati diversi da quelli previsti dallâ??art. 44 (Cass. Sez. 3, n. 54707 del 13/11/2018, Cardella, Rv. 274212; Sez. 7, n. 11254 del 20/10/2017 (dep. 2018), Franchino ed altri, Rv. 272546; Sez. 3, n. 3895:3 del 04/07/2017, Rizzo, Rv. 270792), mentre la giurisprudenza amministrativa ha formulato

interessanti considerazioni le quali, pur non pervenendo ad univoche conclusioni, offrono diversi spunti di riflessione.

In sintesi, la questione che si pone \tilde{A} " abbastanza simile a quella affrontata con riferimento alla sanatoria degli abusi in zona vincolata, dovendosi invero considerare, in primo luogo, se sia o meno possibile rilasciare unâ??autorizzazione postuma ai fini della disciplina antisismica; quali siano i rapporti tra i titoli conseguiti in base alla disciplina antisismica ed il permesso di costruire ed, infine, se possa rilasciarsi il permesso di costruire in sanatoria per interventi abusivi eseguiti in zona sismica.

Il controllo esercitato dallâ??amministrazione competente per gli interventi in zone sismiche Ã" certamente di natura preventiva, come si ricava, ad esempio, dallâ??art. 93 del testo unico â?? il quale impone, a chiunque intenda procedere ad interventi nelle zone sismiche, di darne â?? preavvisoâ?• scritto allo sportello unico, che a sua volta provvederà alla trasmissione al competente ufficio tecnico regionale nonchÃ" dal successivo art. 94, il quale si riferisce ad una â??preventiva autorizzazioneâ??, sicchÃ" la procedura deve essere inequivocabilmente completata prima dellâ??esecuzione dellâ??intervento, nel rispetto delle formalità richieste. Dal contenuto delle particolari disposizioni ed in considerazione delle loro specifiche finalità risulta evidente, inoltre, lâ??autonomia del procedimento autorizzatorio in esame rispetto a quello previsto per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, lâ??obbligo del quale resta fermo, come espressamente indicato dallâ??art. 94, comma 1 cosicchÃ" esso dovrà essere conseguito, in aggiunta allâ??autorizzazione di cui si tratta, qualora la tipologia dellâ??intervento da eseguire lo richieda.

Diversamente da quanto previsto per la costruzione di opere in assenza del permesso di costruire, la specifica disciplina antisismica non contempla alcuna forma di sanatoria o autorizzazione postuma per gli interventi eseguiti senza titolo, prevedendone invece la mera riconduzione a conformitĂ, come si ricava da quanto dispone lâ??art. 98, comma 3 il quale stabilisce non soltanto che, con il decreto o con la sentenza di condanna, il giudice deve ordinare la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformitĂ dalla specifica disciplina, ma anche che possa impartire le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi ad essa, fissando il relativo termine. Secondo la giurisprudenza il potere-dovere del giudice di ordinare la demolizione dellâ??immobile, ai sensi dellâ??art. 98, comma 3 sussiste soltanto con riferimento alle violazioni sostanziali, ovvero per la inosservanza delle norme tecniche, e non anche per le violazioni meramente formali come stabilito da Sez. 3, n. 6371 del 7/11/2013 (dep. 2014), De Cesare, Rv. 258899 ed in altre prec. conf. Analoga situazione Ã" prevista dallâ??art. 100 in caso di estinzione del reato, laddove Ã" stabilito che la Regione, in alternativa alla demolizione, possa ordinare lâ??esecuzione di analoghi interventi finalizzati alla riduzione in conformitĂ delle opere illecitamente realizzate.

Sulla base delle disposizioni appena richiamate deve rilevarsi che esse non soltanto non prevedono effetti estintivi del reato conseguenti alla regolarizzazione postuma, ma neppure effetti propriamente sananti, fermo restando che la demolizione dellà??intervento abusivo può essere evitata qualora tale regolarizzazione sia possibile. Il tutto allà??esito di un procedimento penale, come si evince dal riferimento specifico al decreto penale ed alla sentenza di condanna.

Manca, in definitiva, una procedura che consenta allâ??interessato di richiedere unâ??autorizzazione postuma (in tal senso si Ã" espressa anche la giurisprudenza amministrativa in TAR Campania (NA) Sez. 8 n. 1347 del 1/3/2021 ove si esclude che le disposizioni di cui agli artt. 96 e ss. del TU diano â??in alcun modo vita a un procedimento amministrativo di autorizzazione in sanatoria su istanza del privato, limitandosi a consentire la conservazione del manufatto eretto in difetto di autorizzazione sismica preventiva, una volta che la vicenda penale sia stata comunque definitaâ?•), e pertanto, prescindendo per il momento dal considerare lâ??eventuale incidenza della specifica disciplina di cui allâ??art. 36, lâ??unica possibilitÃ offerta dalla normativa antisismica per il mantenimento in essere dellà??intervento abusivo Ã" la decisione del giudice di impartire le prescrizioni per rendere le opere conformi in luogo di ordinarne la demolizione (o le ulteriori procedure regolate dagli artt. 99 e 100). Tale decisione, poi, oltre a prevedere la pronuncia di una sentenza o un decreto di condanna, dovrà ovviamente essere motivata (come precisato, sotto la vigenza della L. n. 74 del 1964 Cass. Sez. 3, n. 1509 del 6/12/1983 (dep. 1984), Pone, Rv. 162710) e presuppone, altrettanto ovviamente, specifiche verifiche di natura tecnica, poich \tilde{A} " pare evidente che lo scopo sia quello di eliminare ci \tilde{A}^2 che puÃ² costituire pericolo per la pubblica incolumità o, in alternativa, di scongiurare tale pericolo mediante particolari interventi. La giurisprudenza risalente al periodo di vigenza della L. n. 64 del 1974 ha, peraltro, precisato che il giudice penale, nellâ??operare la scelta tra le due alternative, non può limitarsi ad esaminare se, attraverso lâ??esecuzione di determinati lavori, lâ??opera possa o meno essere adeguata alla normativa antisismica, ma deve invece esaminare, innanzi tutto, se lâ??opera abusivamente realizzata si presenti conforme agli strumenti urbanistici vigenti nel territorio ed, in caso negativo, non puÃ² ordinare la esecuzione di lavori di adeguamento, ma deve, invece, ordinare la demolizione del manufatto abusivo (Cass. Sez. 3, n. 1710 del 12/12/1984 (dep. 1985), Barone, Rv. 167984). In altra occasione, invece, si Ã" detto che la verifica di conformitA da parte del giudice avrebbe dovuto riguardare la normativa urbanistica in genere (nella specie, lâ??allora vigente L. n. 10 del 1977: Cass. Sez. 3, n. 5611 del 13/5/1986, Marani, Rv. 173133).

Le particolari disposizioni in materia di costruzioni in zone sismiche lasciano, dunque, uno Spa zio estremamente esiguo al mantenimento in essere degli interventi abusivi. Il destino del manufatto illecitamente realizzato in zona sismica resta, peraltro, comunque segnato qualora debba essere demolito perchÃ" in contrasto con la disciplina urbanistica (come, ad esempio, nel caso in cui sia configurabile anche il reato di cui allâ??art. 44 del TU Ed.), dal momento che, come si Ã" detto, il legislatore regola, nellâ??art. 94, lâ??autorizzazione per lâ??inizio dei lavori in zone sismiche â??fermo restando lâ??obbligo del titolo abilitativo allâ??intervento edilizioâ?/

 \hat{a} ?• ed, infatti, si \tilde{A} " in pi \tilde{A}^1 occasioni condivisibilmente specificato che l \hat{a} ??autorizzazione costituisce presupposto tassativo ai fini del rilascio del titolo edilizio (Cons. di Stato Sez. 3, n. 4142 del 31/5/2021 la definisce \hat{a} ??presupposto indispensabile \hat{a} ?•; anche la Corte costituzionale (sent. 101/2013) ha affermato che \hat{a} ??l \hat{a} ??accertamento del rispetto delle specifiche norme tecniche antisismiche \tilde{A} " sempre un presupposto necessario per conseguire il titolo che consente di edificare \hat{a} ?•).

5.1. Considerando ora lâ??art. 36 del TU Edilizia, Ã" evidente â?? come affermato dalla dottrina â?? che la stretta connessione tra autorizzazione sismica e permesso di costruire, di cui si Ã" appena detto, incide in maniera significativa anche sulla procedura di sanatoria, venendosi a porre, in primo luogo, la questione della totale assenza di norme specifiche che consentano il rilascio di unâ??autorizzazione sismica postuma.

Tale evenienza risulta determinante, perchÃ" Ã" evidente che se la possibilità di ottenere una autorizzazione simica â??in sanatoriaâ?• ad intervento ormai eseguito non Ã" prevista, viene a mancare un necessario presupposto per il rilascio del permesso di costruire ai sensi dellâ??art. 36 TU Edilizia.

La questione non Ã" stata esaminata finora dalla giurisprudenza di legittimitÃ, che però ha implicitamente considerato, in alcune decisioni, lâ??avvenuto rilascio dellâ??autorizzazione postuma, per lo più trattando degli effetti estintivi limitati ai soli reati urbanistici della sanatoria ex art. 36 o per altre ragioni (v., tra le più recenti, Cass. Sez. 3 n. 49679 del 18/5/2018, Paccusse, non niassimata, ove si Ã" ritenuto irrilevante il deposito a sanatoria del progetto e la mancanza di violazioni sostanziali delle norme tecniche che disciplinano lâ??edificazione nelle zone sismiche ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità di cui allâ??art. 131-bis c.p.), mentre i giudici amministrativi, come segnalato in dottrina, hanno assunto posizioni non concordi.

Vi Ã" da un lato, infatti, una posizione più radicale che sembra escludere in ogni caso la possibilità dellâ??autorizzazione postuma (v. ad es. TAR Campania (NA) Sez. 7 n. 3450 del 20/5/2022; TAR Campaniai (NA) Sez. 8 n. 7.347 del 1/3/2021; TAR Lazio (LT) Sez. 1 n. 376 del 13/10/2020. V. anche TAR Abruzzo (AQ) Sez. 1 n. 415 del 13/7/2022), non soltanto sul presupposto dellâ??assenza di una disciplina analoga a quella prevista dallâ??art. 36 del TU, ma anche per il fatto che gli artt. 96 e ss. â??non danno in alcun modo vita a un procedimento amministrativo di autorizzazione in sanatoria su istanza del privato, limitandosi a consentire la conservazione del manufatto eretto in difetto di autorizzazione sismica preventiva, una volta che la vicenda penale sia stata comunque definitaâ?• (TAR Lazio (LT) n. 376/2020, cit.), ed inoltre, considerando che â??mancando una puntuale disciplina positiva dellâ??autorizzazione sismica in sanatoria, va evitato il rischio di introdurre in una materia così delicata per lâ??incolumità delle persone â?? peraltro neppure pienamente disponibile da parte del legislatore regionale â?? una sorta di sanatoria giurisprudenziale fondata sullâ??accertamento postumo della conformità dellâ??opera comunque edificata alle norme tecniche per la costruzione in zone sismiche al

momento della richiesta ?• (TAR Campania (NA) n. 1347/2021, cit.).

Altre pronunce propendono, invece, per la possibilitÃ, a determinate condizioni, di una autorizzazione ad intervento eseguito (Cons. di S1:ato n. 4142/2021, cit. nellâ??indicare, come già detto, la natura di indispensabile presupposto dellâ??autorizzazione sismica per ottenere il rilascio del titolo edilizio aggiunge, tra parentesi, le parole â??anche quello in sanatoriaâ?• implicitamente riconoscendo, dunque, tale possibilitÃ, come fa anche Cons. di Stato Sez. 6, n. 3096 del 15/4/2021), senza tuttavia confrontarsi con lâ??opposto orientamento e dando, anzi, per scontata tale possibilitÃ, semprechÃ" sussista, anche sotto il profilo della specifica normativa sismica, la doppia conformitÃ.

Più recentemente, ribadendo che lâ??autorizzazione sismica deve essere acquisita preventivamente rispetto al rilascio del titolo in sanatoria, si Ã" osservato che lâ??art. 36 del TU Ed. subordina il rilascio del titolo in sanatoria alla conformità sostanziale delle opere già eseguite alla normativa edilizia ed urbanistica â??occorrendo, dunque, verificare, ancora prima dellâ??adozione del permesso di costruire in sanatoria, se le opere possano o meno ritenersi sostanzialmente conformi alla disciplina di riferimento: a tali fini, risulta necessario accertare, tra lâ??altro, il previo rilascio dellâ??autorizzazione sismica (ove prevista), idonea ad escludere quei pericoli per la staticità delle opere abusive che, ove esistenti, impedirebbero la sanatoria, imponendo lâ??irrogazione della sanzione demolitoriaâ?• (così Cons. di Stato, Sez. 6, n. 3963 del 19/5/2022).

Si Ã" inoltre osservato in dottrina che tale orientamento avrebbe trovato autorevole conferma in due pronunce della Corte costituzionale (Corte Cost. n. 101 del 29/5/2013 e n. 2 del 13/1/2021), anche se il Giudice delle Leggi, pur affermando che la regola della doppia conformitA vale anche per la normativa antisismica e che â??gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire, sia quelli consentiti a seguito di denuncia, presuppongono sempre la previa verifica del rispetto delle norme sismicheâ??, cosicchÃ" â??non pare possa dubitarsi che la verifica della doppia conformitÃ, alla quale lâ??art. 36 del testo unico subordina il rilascio dellâ??accertamento di conformità in sanatoria, debba riferirsi anche al rispetto delle norme sismiche, da comprendersi nelle norme per là??edilizia, sia al momento della realizzazione dellà??intervento che al momento di presentazione della domanda di sanatoria a??, non pare offrire decisivi spunti di riflessione circa lâ??assenza, nella disciplina urbanistica, di norme che prevedano espressamente unâ??autorizzazione sismica postuma, in quanto, pur non negando esplicitamente tale possibilitÃ, focalizza piuttosto lâ??attenzione sul requisito della doppia conformità e precisa che la stessa comprende la disciplina urbanistica ed edilizia nel suo complesso, con la conseguenza che il permesso di costruire in sanatoria non puÃ² riguardare opere non conformi anche alla disciplina antisismica.

Ulteriore conseguenza di tale condivisibile assunto \tilde{A} " che trattandosi, appunto, di doppia conformit \tilde{A} , deve comunque escludersi ogni possibilit \tilde{A} di sanatoria \hat{a} ? condizionata \hat{a} ? nei

termini in precedenza descritti o che comunque preveda lâ??esecuzione di interventi di adeguamento.

Secondo lâ??orientamento più permissivo, dunque, sarebbe possibile il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria per opere realizzate in zona sismica ponendo rimedio allâ??originaria mancanza del nulla osta sismico attraverso una valutazione postuma della conformità dellâ??intervento eseguito alla specifica disciplina antisismica vigente allâ??epoca della sua realizzazione ed al momento in cui essa avviene.

5.2. Tale soluzione, tuttavia, come sostenuto anche in dottrina, presenta alcuni aspetti critici.

Quello più evidente è la già ricordata assenza di specifiche disposizioni che prevedano espressamente la possibilità di una valutazione postuma della compatibilità sismica, stabilendo al contrario gli artt. 93 e ss. che tale verifica deve precedere lâ??esecuzione dei lavori. Per tale ragione, inoltre, la procedura regolata dalle richiamate disposizioni risulta incompatibile con la sanatoria sismica di creazione giurisprudenziale, tanto che ci si è cercato di individuare il procedimento amministrativo necessario per il conseguimento di tale sanatoria, considerando la possibilità che lo stesso sia â??modellatoâ?• su quello qià previsto per il rilascio della autorizzazione sismica â??ordinariaâ??, osservando peraltro che â??non è pensabile che il conseguimento del nulla osta sismico possa soggiacere al medesimo procedimento amministrativo che si sarebbe dovuto applicare allâ??epoca dellâ??intervento ove tale procedimento non sia più vigente, poichè ciò contrasterebbe evidentemente con il principio del tempus regit actumâ??.

La mancanza di una procedura puntualmente disciplinata dalla legge, inoltre, potrebbe portare alla adozione di differenti prassi nei singoli uffici competenti, aggravando ulteriormente lâ??attuale situazione, gi \tilde{A} caratterizzata talvolta da disinvolte applicazioni della disciplina nazionale, come si \tilde{A} " visto, ad esempio, con la pi \tilde{A} 1 volte menzionata sanatoria condizionata.

Si tratterebbe, inoltre, di una procedura che ingiustamente porrebbe sullo stesso piano colui che, diligentemente, agisce osservando la legge rispetto a chi realizza un intervento senza titolo, sottraendo le opere ad ogni preventivo controllo, perchÃ" il rilascio dellâ??autorizzazione antisismica postuma effettuato adattando il procedimento ordinario non prevede, ovviamente, a differenza di quanto stabilito dallâ??art. 36, alcun pagamento di somme a titolo di oblazione, nÃ" termini specifici trascorsi i quali si perfeziona il silenzio-rifiuto. Ma ciò che sembra maggiormente preoccupante Ã" che tutto ciò avverrebbe con riferimento ad una disciplina appositamente dettata per tutelare la pubblica incolumitÃ, offrendo la possibilità di regolarizzare interventi edilizi eseguiti in assenza del necessario preventivo controllo attraverso procedure non disciplinate dalla legge e con tempistica non prevedibile, senza contare gli inevitabili effetti criminogeni generati dalla consapevolezza di poter realizzare un intervento edilizio senza titolo con la possibilità di sanarlo a posteriori, magari solo in caso di verifica da

parte delle amministrazioni competenti, come già spesso avviene per il permesso di costruire in sanatoria.

Vero Ã", come osservato in dottrina, che la soluzione interpretativa la quale ammette la sanatoria antisismica consente di colmare la mancanza di una normativa specifica e di evitare il rigetto di qualsiasi sanatoria di immobili realizzati in zona sismica anche nel caso in cui risultino pienamente conformi alla normativa tecnica di settore e, in quanto tali, inidonei a ledere lâ??interesse pubblico alla sicurezza delle costruzioni, ma lâ??orientamento più rigoroso della giurisprudenza amministrativa sembra rispondere a criteri di maggiore prudenza, in considerazione della materia trattata e conforme al dettato normativo che non ha finora previsto, nonostante le numerose modifiche, alcuna possibilità di autorizzazione simica postuma, dovendosi pertanto dubitare che lâ??osservanza della legge comporti la paventata violazione dei principi di buon andamento dellâ??azione amministrativa di cui allâ??art. 97 Cost., nonchÃ" di economicità ed efficacia presidiati dalla L. n. 241 del 1990, art. 1.

Da qui, dunque, la soluzione, che questo Collegio condivide (in assenza peraltro di precedenti giurisprudenziali sul punto da parte della giurisprudenza di legittimit\(\tilde{A}\) che, come si \(\tilde{A}\)" detto, non ha mai direttamente trattato i temi di cui si \(\tilde{A}\)" ripetutamente occupato il giudice amministrativo, limitandosi a ribadire che il deposito allo sportello unico, dopo la realizzazione delle opere e, quindi, \(\tilde{a}\)? a sanatoria\(\tilde{a}\)? della comunicazione richiesta dall\(\tilde{a}\)? art. 93 TU Ed. e degli elaborati progettuali non estingue la contravvenzione antisismica: tra le pi\(\tilde{A}\) recenti, Cass. Sez. 3, n. 19196 del 26/2/2019, Greco Rv. 275757; Sez. 3, n. 11271 del 17/2/2010, Brac-colino, Rv. 246462; le stesse conclusioni sono state peraltro tratte con riferimento ai reati in materia di costruzioni in cemento armato in Sez, 3, n. 54707 del 13/11/2018, Cardella, Rv. 274212), secondo cui il rispetto del requisito della doppia conformit\(\tilde{A}\) " da ritenersi escluso in caso di violazione della disciplina antisismica, come avvenuto nel caso in esame.

- **6**. La difesa erra anche laddove non ritiene la??atto di asservimento una *condicio sine qua non* al fine del rilascio della sanatoria.
- **6.1**. In via preliminare e in termini generali si rileva che lâ??asservimento, definito dalla normativa (cfr. D.L. n. 70 del 2011, art. 5, comma 1, lett. c, convertito con modificazioni, in L. n. 106 del 2011) consiste, come specificato sia dallâ??Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sent. n. 3 del 2009) che dalla Suprema Corte (Sez.3, n. 8635 del 18/09/2014, dep.27/02/2015, Rv.262512), in una fattispecie negoziale atipica avente effetti obbligatori in base ai quali unâ??area viene destinata a servire al computo dellâ??edificabilità di altro fondo. La legittimità di tale istituto Ã" stata ripetutamente avallata in sede giurisprudenziale (per tutte si richiama Cons. St., Sez. V, 28 giugno 2000, n. 3636), in forza del quale Ã" consentita, a prescindere dalla comune titolarità dei due terreni, la â??cessioneâ?• della cubatura edificabile propria di un fondo in favore di altro fondo, cosicchÃ", invariata la cubatura complessiva risultante, il fondo cessionario sarà caratterizzato da un indice di edificabilità superiore a quello originariamente

goduto.

Lâ??asservimento realizza, in definitiva, una specie particolare di relazione pertinenziale, nella quale viene posta durevolmente a servizio di un fondo la qualità edificatoria di un altro. Scopo dellâ??atto di asservimento Ã" quello di incrementare la cubatura disponibile su un fondo, sfruttando quella concessa (e non utilizzata) ad altro fondo della medesima area, il quale viene, conseguentemente, assoggettato a vincolo di inedificabilità . Lâ??atto di asservimento dei suoli comporta la cessione di cubatura tra fondi contigui ed Ã" funzionale ad accrescere la potenzialità edilizia di unâ??area per mezzo dellâ??utilizzo della cubatura realizzabile in una particella contigua e del conseguente computo anche della superficie di questâ??ultima, ai fini della verifica del rispetto dellâ??indice di fabbricabilità fondiaria.

Tale meccanismo, tuttavia, onde evitare la facile elusione dei vincoli posti alla realizzazione di manufatti edili in funzione della corretta gestione del territorio, Ã" soggetto a determinate condizioni delle quali le principali, rilevanti nella presente vicenda, sono costituite: a) dallâ??essere i terreni in questione se non precisamente contermini, quanto meno dotati del requisito della reciproca prossimità (si veda in tal senso anche la giurisprudenza amministrativa cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 marzo 2003, n. 1278); b) dallâ??essere i medesimi caratterizzati sia dalla omogeneità urbanistica, avere cioÃ" tutti la medesima destinazione, sia dal medesimo indice di fabbricabilità originario (anche in questo caso cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio 2006, n. 2488; Cons. Stato, sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6734). Eâ??, infatti, evidente che in assenza delle predette condizioni, attraverso lâ??utilizzazione del predetto strumento, astrattamente del tutto legittimo, sarebbe possibile realizzare scopi del tutto estranei ed anzi confliggenti con le esigenze di corretta pianificazione del territorio.

Secondo quanto premesso in diritto, Ã" logico affermare che lâ??atto di asservimento sia un presupposto legale del permesso a costruire, arche se in sanatoria, perchÃ" il rilascio del titolo abilitativo si fonda sulla verifica della legittimità della cessione di cubatura e non solo, come afferma il PG, solo in tal modo ai fondi interessati viene impressa, in modo definitivo e conoscibile mediante lâ??annotazione negli atti comunali, la destinazione servente necessaria per la costruzione, mentre la mera disponibilità costituisce una situazione di fatto inidonea a garantire lâ??irreversibilità dellâ??accorpamento tra i fondi prima della edificazione.

6.2. Giova poi precisare che lâ??ordinamento giuridico conosce, attualmente, due ipotesi di sanatoria degli abusi edilizi: una sanatoria di carattere straordinario (comunemente definita â??condono edilizioâ?•, introdotta per la prima volta dalla L. n. 47 del 1985, artt. 31 e ss. della e, successivamente, dalla L. n. 724 del 1994 e dalla L. n. 326 del 2003) e una sanatoria ordinaria (â??a regimeâ?•), definita â??accertamento di conformità â?•, introdotta dalla L. n. 47 del 1985, art. 13 e oggi prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36.

A queste due tipologie se ne affianca unâ??altra di natura pretoria, la c.d. â??sanatoria giurisprudenzialeâ?• o â??impropriaâ?•, ancor più risalente perchè creata nella vigenza della cosiddetta Legge Bucalossi (L. n. 10 del 1977), della cosiddetta Legge Ponte (L. n. 765 del 1967) e della L.U.F. (L. n. 1150 del 1942).

Se la sanatoria *ex* D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36 si realizza allorquando lâ??opera realizzata in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, sia conforme tanto alle norme vigenti al momento della sua realizzazione quanto a quelle vigenti alla presentazione della domanda di regolarizzazione, la sanatoria giurisprudenziale opera quando lâ??intervento, sia pure privo del titolo abilitativo, Ã" sostanzialmente non contrastante con le norme e le prescrizioni urbanistiche, pertanto sanabili con atto successivo.

A tal proposito, la V Sezione del Consiglio di Stato $\cos \tilde{A} \neg \sin \rho$ si pronunciava: \hat{a} ? La concessione in sanatoria \tilde{A} " istituto dedotto dai principi generali attinenti al buon andamento e allâ?? economia dellâ?? azione amministrativa, e consiste nellâ?? obbligo di rilasciare la concessione quando sia regolarmente richiesta e conforme alle norme urbanistiche vigenti al momento del rilascio, anche se lâ?? opera alla quale si riferisce sia gi \tilde{A} stata realizzata abusivamente; pertanto, tale generale istituto resta fermo anche successivamente alla previsione espressa della concessione in sanatoria di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13â??

Nel parere reso sulla proposta di Testo Unico per il riordino delle materie e dei procedimenti relativi al rilascio delle concessioni edilizie e del certificato di agibilit\(\tilde{A}\), \langle 1\(\tilde{2}\)? Adunanza generale del Consiglio di Stato aveva auspicato la \(\tilde{a}\)? codificazione\(\tilde{a}\)? dell\(\tilde{a}\)? istituto della \(\tilde{a}\)? sanatoria giurisprudenziale\(\tilde{a}\)? La riproposizione tale e quale del testo previgente ha comportato, nella giurisprudenza amministrativa, una sorta di \(\tilde{a}\)? Presa d\(\tilde{a}\)? atto\(\tilde{a}\)? e della mancata adesione, da parte del Legislatore delegato, all\(\tilde{a}\)? auspicio espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva.

Ed infatti, nelle più recenti decisioni del Consiglio di Stato prevale lâ??indirizzo contrario alla â??sanatoria giurisprudenzialeâ?•, fondato principalmente sullâ??assunto per cui qualsivoglia forma di regolarizzazione atipica degli abusi edilizi sarebbe esclusa dalla formulazione testuale contenuta nel D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36 (e, in precedenza, nella L. n. 47 del 1985, art. 13). Secondo tale orientamento, la sanatoria, lungi dal rappresentare un principio generale dellâ??azione amministrativa, costituirebbe un istituto di carattere eccezionale, soggetto a esegesi restrittiva; inoltre, i principi di proporzionalità e buon andamento della P.A. dovrebbero cedere di fronte a quello di legalitÃ, che non consentirebbe la legittimazione di situazioni antigiuridiche al di fuori dei casi tassativamente contemplati. In tal senso, si veda, da ultimo, Consiglio di Stato Sez. VI n. 7291 del 19 agosto 2022 â??Sul piano letterale, il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36 richiede chiaramente la conformità dellâ??intervento edilizio abusivo â??alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domandaâ?•, con la conseguenza che lâ??unico illecito sanabile, come sopra osservato, è quello formale, dato dalla realizzazione di opere originariamente conformi

alla disciplina urbanistica ed edilizia allâ??uopo applicabile, abusive soltanto per la loro mancata sottoposizione al previo controllo amministrativo, da svolgere in sede di rilascio del prescritto titolo edilizio abilitativo (eventualmente anche in variante di un titolo precedentemente rilasciato). Opere, invece, difformi ab origine dal quadro regolatorio di riferimento non potrebbero essere ammesse a sanatoria, dando luogo ad un abuso sostanziale, da sanzionare attraverso lâ??ordine di demolizione e di riduzione in pristino ex D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 3, art. 33, comma 1, art. 34, comma 1, richiamati dallo stesso D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36. Sul piano teleologico, si osserva che, come precisato dalla Corte Costituzionale, il requisito $della\ doppia\ conformit ilde{A}\ riveste\ importanza\ cruciale\ nella\ disciplina\ edilizia,\ imponendo\ che$ â??la conformità alla disciplina edilizia e urbanistica deve essere salvaguardata â??durante tutto lâ??arco temporale compreso tra la realizzazione dellâ??opera e la presentazione dellâ??istanza volta ad ottenere lâ??accertamento di conformità â?•(fra le molte, sentenza n. 68 del 2018, punto 14.2. del Considerato in diritto) à? • (Corte costituzionale, 28 gennaio 2022, n. 24). Difatti, â??costituisce principio fondamentale della materia governo del territorio la verifica della cosiddetta â??doppia conformità â?• di cui al menzionato art. 36 T.U. ediliziaâ?• (Corte costituzionale, 21 aprile 2021, n. 77), con la conseguenza che il requisito della doppia conformitA non potrebbe essere derogato neppure dalla legislazione regionale. Il giudice costituzionale, nel richiamare la giurisprudenza amministrativa, ha pure valorizzato â??la ratio ispiratrice della previsione della sanatoria in esame, â??anche di natura preventiva e deterrenteâ?•, finalizzata a frenare lâ??abusivismo edilizio, in modo da escludere letture â??scstanzialisteâ?• della norma che consentano la possibilità di regolarizzare opere in contrasto con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della loro realizzazione, ma con essa conformi solo al momento della presentazione della??istanza per la??accertamento di conformit\(\tilde{A}\) (citata pronuncia del Consiglio di Stato, sezione IV, 21 dicembre 2012, n. 6657)\(\tilde{a}\)? • (Corte 29 maggio 2013, n. 101). Si conferma, dunque, che il requisito della doppia conformitÃ risulta strettamente correlato alla natura della violazione edilizia sottostante, potendo riferirsi agli abusi meramente formali, come tali afferenti ad opere sin dallà??origine conformi alla disciplina edilizia e urbanistica di riferimento. â??

6.3. Dallâ??altro lato, invece, la giurisprudenza penale della Corte di Cassazione non rinnega lâ??istituto della â??sanatoria impropriaâ?•, evidenziando che tale regolarizzazione atipica â??discende dai principi generali attinenti al buon andamento ed allâ??economia dellâ??azione amministrativaâ?•, tuttavia rilevando come la stessa possa avere esclusivamente effetti sul piano amministrativo, pur non essendo idonea â?? a differenza dellâ??accertamento di conformitĂ disciplinato dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36 â?? a estinguere i reati contravvenzionali ex D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44.

Invero, tutti gli interpreti (sia quelli favorevoli alla â??sanatoria giurisprudenzialeâ?• sia quelli contrari) sono sempre stati concordi nel ritenere che la sanatoria atipica â?? a differenza dellâ??accertamento di conformità ex L. n. 47 del 1985, art. 13 â?? non avesse efficacia estintiva del reato edilizio: la cosiddetta â??sanatoria giurisprudenzialeâ?• vale soltanto a regolarizzare dal

punto di vista amministrativo lâ??intervenuta costruzione (ciò che eminentemente interessa e rileva per la P.A. a tutela del pubblico interesse), ma non elimina le conseguenze penali che sono di stretta competenza dellâ??autorità giudiziaria. (Cass. pen., Sez. 3, n. 45845 del 19/09/2019; Rv. 277265 â?? 01; Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014; Rv. 260973 01; Sez. 3, n. 19587 del 27/04/2011; Rv. 250477 â?? 01; Sez. 3, n. 291 del 26/11/2003).

A contrario, la sanatoria propria o ex art. 36 T. U. Edilizia determina un effetto estintivo sul reato, secondo quanto disposto dallâ??art. 45 del medesimo testo normativo. La causa di estinzione del reato per violazioni edilizie, prevista dallâ??art. 45 T. U. Edilizia, ha stabilito la Suprema Corte, dopo un primo indirizzo contrario (si veda Sez. 3, sentenza n. 11425 del 02/10/1997, Rv. 209642 â?? 01; contraria alla pronuncia della Consulta n. 370/1988), a seguito del rilascio del permesso di costruire in sanatoria, si estende a tutti i responsabili dellâ??abuso, e non soltanto ai soggetti che abbiano richiesto ed ottenuto il provvedimento sanante, atteso che il meccanismo di estinzione non si fonda, nonostante la impropria formulazione letterale adottata dallâ??art. 36, comma 2, del citato D.P.R., su un effetto estintivo connesso al pagamento di una somma a titolo di oblazione, bensì sullâ??effettivo rilascio del permesso di costruire successivamente alla verifica della conformità delle opere abusive alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia in quello della richiesta. (Sez. 3, n. 261232 del 12/04/2005, Rv. 231940 â?? 01).

- **6.4**. Tanto premesso, per ciò che concerne i fatti che occupano, si conclude legittimando lâ??operato dei giudici di secondo grado, i quali rispondono in maniera esaustiva alla doglianza, che era già stata loro posta e che oggi viene riprodotta *tout court*, evidenziando come giustamente già il giudice di prime cure avesse ritenuto che nella fattispecie non sussistessero i presupposti per la sanatoria, versandosi in ipotesi di sanatoria impropria, e rigettando entrambi i motivi dedotti.
- 7. Con il quarto motivo di ricorso la difesa si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sulla scorta della disponibilit del lotto minimo, dei terreni per raggiungere la cubatura necessaria e dello stato di incensuratezza.
- **7.1**. Entrambi i giudici di merito, invece, ne hanno escluso lâ??applicabilità â??non sussistendo alcun elemento positivo concretamente valorizzabile e viceversa, si rileva la presenza degli indici oggettivi e soggettivi complessivamente negativiâ?• (pag. 5 della sentenza di secondo grado) ed invero, â??poco apprezzabile Ã" stato il tentativo dellâ??imputata di celare il rigetto della prima istanza di sanatoria, donando parte dellâ??immobile alla figlia e facendo sì che fosse lei, una volta ottenuta la conformità urbanistica, a ripresentare lâ??istanzaâ?• (pag. 7 Sentenza di primo grado).

Ricorre, nel caso di specie, la c.d. doppia conforme, potendo quindi integrarsi reciprocamente le due motivazioni dei precedenti gradi di giudizio di merito al fine di valutare la tenuta logico-

giuridica dellâ??iter espresso nella pronuncia impugnata (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 -01), unico sindacato invero concesso in sede di legittimità dovendosi, infatti, ricordare che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione Ã" insindacabile nella suddetta sede, purchÃ" sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nellâ??art. 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dellâ??esclusione. (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419).

- **7.2**. Quando addotto dai giudici di merito non Ã" nÃ" contraddittorio, nÃ" manifestamente illogico nÃ" tanto meno apparente, al contrario la puntualità e congruità logica che emerge dal provvedimento impugnato porta a ritenere la do-glianza proposta, peraltro già dedotta con i motivi di appello, manifestamente infondata e generica con conseguente declaratoria di inammissibilità della stessa.
- **8.** Con il quinto motivo di ricorso la difesa, in sintesi, si duole per lâ??omessa applicazione dellâ??art. 131 bis c.p. ai fatti oggetto di contestazione, nonostante lâ??assenza di un effettivo danno cagionato allâ??ambiente poichà rientrava nelle sue possibilità realizzarlo, come sarebbe attestato dalla regolarizzazione con lâ??Ufficio del Genio Civile di Agrigento, e la condotta tenuta dalla ricorrente.
- **8.1**. La doglianza Ã" priva di pregio.

La questione concernente lâ??applicabilità dellâ??art. 131-*bis* c.p. alla fattispecie concreta risulta essere stata affrontata da entrambi i giudici del merito, i quali, sulla questione, hanno speso le considerazioni che seguono.

Il Tribunale di Agrigento ha affermato che \hat{a} ??non sussistono gli estremi per applicare la causa di non punibilit \tilde{A} prevista dall \hat{a} ??art. 131 bis c.p., poich \tilde{A} " non si rinvengono elementi positivi che facciano ritenere che, per le modalit \tilde{A} della condotta e per l \hat{a} ??esiguit \tilde{A} del danno o del pericolo, l \hat{a} ??offesa sia da ritenersi di particolare tenuit \tilde{A} ; il disvalore espresso dal fatto addebitato all \hat{a} ??imputata, infatti, \tilde{A} " quello normalmente espresso da fatti similari, senza che possa predicarsene una particolare lievit \tilde{A} in virt \tilde{A}^I di particolari elementi emersi nel corso del giudizio. \hat{a} ? \bullet (pag. 6).

Successivamente, la Corte territoriale \tilde{A} " tornata sulla questione ritenendo che \hat{a} ??il fatto non $pu\tilde{A}^2$ ritenersi di particolare tenuit \tilde{A} , ostandovi il non esiguo danno cagionato all \hat{a} ??ambiente, $nonch\tilde{A}$ " la condotta complessivamente tenuta dall \hat{a} ?imputata. Ed invero, $l\hat{a}$?illecito edilizio contesto ha avuto ad oggetto la realizzazione abusiva e non autorizzata di un intero piano sopraelevato (adibito di apposita scala esterna in cemento armato), per di $pi\tilde{A}^1$ realizzato in zona sismica ed in assenza di un progetto redatto da un tecnico qualificato. Inoltre, osta la complessiva condotta tenuta dall \hat{a} ?imputata, che ha cercato di aggirare il primo diniego di sanatoria per il tramite della cessione a titolo gratuito dell \hat{a} ?immobile alla propria figlia \hat{a} ? \bullet

(pag. 4).

8.2. Orbene, dalla lettura congiunta delle due sentenze di condanna (che, come detto, si integrano reciprocamente: Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), si ricava che i giudici del merito hanno invero fatto buon governo del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, ai fini della configurabilit\(\tilde{A}\) della causa di esclusione della punibilit\(\tilde{A}\) per particolare tenuit\(\tilde{A}\) del fatto, prevista dall\(\tilde{a}\)??art. 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuit\(\tilde{A}\) richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarit\(\tilde{A}\) della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell\(\tilde{a}\)??art. 133 c.p., comma 1, delle modalit\(\tilde{A}\) della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell\(\tilde{a}\)??entit\(\tilde{A}\) del danno o del pericolo. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590 \(\tilde{a}\)?? 01.). Tuttavia, non \(\tilde{A}\)" necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l\(\tilde{a}\)??indicazione di quelli ritenuti rilevanti. (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647 \(\tilde{a}\)?? 01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678 \(\tilde{a}\)?? 01).

Dirimente sul punto Ã" soprattutto lâ??orientamento enucleato da questa Sezione secondo cui in tema di violazioni urbanistiche, quando la consistenza dellâ??opera Ã" tale da escludere in radice lâ??esiguità del danno o del pericolo, correttamente il giudice nega lâ??applicazione della causa di non punibilità di cui allâ??art. 131-bis c.p. (Fattispecie relativa ad un fabbricato a due piani in cemento armato, in zona sismica e totalmente abusivo) Sez. 3, n. 33414de1 04/03/2021, Rv. 282328 â?? 01).

8.3. Ed invero, nel caso di specie, i giudici del merito hanno ritenuto di escludere la particolare tenuit del fatto in ragione, essenzialmente, di due elementi ritenuti assorbenti: la non esiguit del danno e la condotta tenuta dalla ricorrente.

La Corte territoriale soprattutto ha tenuto a precisare sia come gli interventi in questione hanno inciso in modo significativo sul territorio, avendo comportato la realizzazione di una costruzione in zona sismica senza il rispetto della normativa prevista sia il tentato raggiro dei limiti da parte della stessa imputata.

Infine, per quanto riguarda i reati edilizi e paesaggistici, giova ricordare che sebbene sia vero che in tema di particolare tenuità del fatto, il reato permanente, in quanto caratterizzato dalla persistenza, ma non dalla reiterazione, della condotta, non Ã" riconducibile nellâ??alveo del comportamento abituale che preclude lâ??applicazione di cui allâ??art. 131 bis c.p., Ã" anche vero che importa una attenta valutazione con riferimento alla configurabilità della particolare tenuità dellâ??offesa, la cui sussistenza Ã" tanto più difficilmente rilevabile quanto più a lungo si sia protratta la permanenza. (Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Rv. 255448 â?? 01)

8.4. Per quanto sopra, le doglianze difensive si presentano distoniche rispetto al contenuto delle sentenze di condanna, non solo perchÃ" la Corte territoriale non ha mancato di spiegare il motivo per cui ha ritenuto non minimale il danno ambientale dalle stesse arrecato in unâ??area che â?? giova ricordarlo â?? risulta essere zona sismica, ma anche perchÃ" i ricorrenti pretenderebbero di

mettere in crisi le valutazioni dei giudici del merito esclusivamente richiamando la richiesta di regolarizzazione presso lâ??Ente competente.

Tanto basta a ritenere anche la presente doglianza infondata.

- **9**. Resta da esaminare lâ??ultimo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la subordinazione della sospensione della pena alla previa demolizione dellâ??abuso edilizio.
- **9.1**. Il Tribunale di Agrigento ha infatti ritenuto sussistenti â??i requisiti di legge per sospendere la pena ai sensi degli artt. 163 e ss. c.p., essendo lâ??imputata senza precedenti penali e potendosi ritenere che in futuro si asterrà da eventuali occasioni di reato; per meglio perseguire la ratio della norma, la concessione del beneficio deve essere subordinata allâ??adempimento dellâ??ordine di demolizione dellâ??opera con rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro il termine indicato dal dispositivo.â?• (pag. 7).
- Il Giudice territoriale avallando le conclusioni del primo giudice, ha poi ribadito che: \hat{a} ?? $neppure pu\tilde{A}^2$ trovare accoglimento l \hat{a} ??ulteriore motivo di impugnazione tendente alla revoca della condizione della demolizione alla quale \tilde{A} " stato subordinato il beneficio della sospensione della pena. Difatti, il tentativo di aggirare l \hat{a} ??originario provvedimento di rigetto della sanatoria attraverso la donazione dell \hat{a} ??immobile \tilde{A} " indice al sicuro di pervicacia criminosa da neutralizzarsi al fine di evitare la possibile ricaduta nell \hat{a} ??illecito. In ogni caso, l \hat{a} ??apposizione di una condizione al beneficio della sospensione della pena, ai sensi degli artt. 164 e 165 c.p. rientra a pieno nella piena discrezionalit \tilde{A} del giudice che deve tendere pur sempre al fine ultimo dell \hat{a} ??eliminazione delle conseguenze dannose dell \hat{a} ? $illecito\hat{a}$?(pag. 4).
- **9.2**. Eâ?? ben vero che Ã" riconosciuta la possibilità , per il giudice penale, di subordinare lâ??applicazione della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive. Tale possibilità , confermata anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 714 del 20/11/1996 (dep. 03/02/1997), Rv. 206659) appare, peraltro, giustificata dalla circostanza che la presenza sul territorio di un manufatto abusivo rappresenta, indiscutibilmente, una conseguenza dannosa o pericolosa del reato, da eliminare (Sez. 3, n. 32351 del 1/7/2015, Rv. 264252; Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013 (dep. 28/01/2014), Rv. 258517; Sez. 3, n. 28356 del 21/5/2013, Rv. 255466; Sez. 3, n. 38071 del 19/9/2007â?³ Rv. 237825; Sez. 3, n. 18304 del 17/1/2003, Rv. 22471; Sez. 3, n. 4086 del 17/12/1999 (dep. 07/04/2000), Rv. 216444).

Non rileva, poi, il fatto che lâ??immobile sia in comproprietà con la figlia, posto che lâ??ordine di demolizione delle opere abusive emesso dal giudice penale ha carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve pertanto essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato. (Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009 Rv. 245403 â?? 01; Sez. 3, n. 801 del 02/12/2010, Rv. 249129 â?? 01; Sez. 3, n. 42699 del 07/07/2015, Rv. 265193 â?? 01). Ne consegue che lâ??ordine di demolizione del

manufatto abusivo, legittimamente adottato, deve essere eseguito nei confronti del proprietario dellâ??immobile indipendentemente dallâ??essere egli stato anche autore dellâ??abuso, salva la facoltà del medesimo di far valere, sul piano civile, la responsabilitÃ, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa (Sez. 3, n. 39322 del 13/07/2009, Rv. 244612).

Allo stesso modo e per le medesime ragioni, non rileva che la parte della proprietà del manufatto abusivo appartenga ad altro soggetto, posto che lâ??ordine di demolizione ha colpito il cespite nella sua interezza in capo al dante causa e che perciò anche nei confronti del comproprietario lâ??ordine di demolizione deve essere eseguito.

9.3. Non rileva nemmeno la circostanza che sia intervenuto il rilascio del permesso a costruire in sanatoria in favore della figlia della ricorrente, quale comproprietaria dell \hat{a} ??immobile, ci \tilde{A}^2 che, per il P.G., sarebbe in astratto ostativo alla demolizione.

Ed invero, la decisione richiamata dal Procuratore Generale (Sez. 3, n. 7109/2010, Rv. 246201 â?? 01), secondo cui â??il rilascio della sanatoria edilizia conseguente alla definizione della procedura di condono attivata da terzi estranei allâ??abuso, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna dellâ??autore dellâ??illecito rimasto estraneo a detta procedura, pur regolarizzando la costruzione abusiva sotto il profilo urbanistico, non produce alcun effetto estintivo per il condannato, nÃ" comporta lâ??obbligo di annotazione dellâ??oblazione nel casellario giudiziale ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 38, comma 4â?³, ha correttamente precisato in motivazione che il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria può comportare lâ??inapplicabilità od anche la revoca dellâ??ordine di demolizione eventualmente disposto dal giudice. Essa Ã" tuttavia relativa ad una sanatoria conseguente ad istanza di condono edilizio, che Ã" fondata su presupposti e condizioni diverse rispetto alla sanatoria â??per doppia conformità â?• rilasciata a norma degli artt. 36 e 45, TU Edilizia.

Sul punto, del resto, questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi con lâ??autorevole insegnamento impartito dalle Sezioni Unite (Sez. U, sentenza n. 15427 del 31/03/2016 â?? dep. 13/04/2016, Cavallo, Rv. 267042), richiamando lâ??attenzione sulle differenze intercorrenti tra la disciplina del â??condono edilizioâ?•, di cui alle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, 23 dicembre 1994, n. 724, e 24 novembre 2003, n. 326 (questâ??ultima di conversione, con modificazioni, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269), e quella della â??sanatoriaâ?• conseguente ad accertamento di conformitÃ, disciplinata dallâ??art. 36 del Testo Unico dellâ??edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380). Come Ã" noto, con la L. 28 febbraio 1985, n. 47, si Ã" individuata, per la prima volta, una disciplina organica dellâ??attività edilizia, sulla quale era in precedenza intervenuta la L. 28 gennaio 1977, n. 10, operandosi una consistente revisione della normativa previgente. Lâ??entrata in vigore della L. n. 47 del 1985 venne accompagnata dalla previsione del primo condono edilizio, che aveva lo scopo di dare un netto taglio al passato, recuperando le opere abusive fino ad allora realizzate. Tale scelta legislativa, venne poi replicata, per ragioni di razionalizzazione della finanza pubblica, con la L. 23 dicembre 1994, n. 724, e, successivamente, con la L. 24

novembre 2003, n. 326, la quale convertiva, con modificazioni, il D.L. 30 settembre 2003, n. 269. La L. n. 724 del 1994 e la successiva L. n. 326 del 2003, pur prevedendoâ?• per la definizione degli illeciti edilizi presi in considerazione, requisiti e formalitĂ differenti, fanno comunque riferimento alle disposizioni di cui ai capi IV e V della L. n. 47 del 1985, alle quali hanno anche apportato modifiche.

Come si rileva, dunque, dalla lettura delle menzionate disposizioni, il condono edilizio si caratterizza per lâ??efficacia limitata nel tempo, poichÃ" Ã" finalizzato alla regolarizzazione di determinati abusi edilizi realizzati entro un limite temporale individuato dalla norma. Il suo effetto estintivo, inoltre, consegue al pagamento di unâ??oblazione, formalizzato attraverso lâ??attestazione, da parte dellâ??autorità comunale, della congruità di quanto corrisposto a tale titolo. Esso opera, peraltro, anche con riferimento ad interventi in contrasto con gli strumenti urbanistici e produce effetti estintivi anche verso reati conseguenti alla violazione delle norme antisismiche e sulle costruzioni in cemento armato.

La sanatoria disciplinata dal D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 36 e 45 (e, in precedenza, dalla L. n. 47 del 1985, artt. 13 e 22) opera, al contrario, su un piano del tutto diverso, in quanto destinata, in via generale, al recupero degli interventi abusivi previo accertamento della conformitA degli stessi agli strumenti urbanistici generali e di attuazione, nonchà alla verifica della sussistenza di altri requisiti di legge specificamente individuati. In base al menzionato art. 36, la sanatoria puÃ² essere ottenuta quando lâ??opera eseguita in assenza del permesso sia conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati o non in contrasto con quelli adottati, tanto al momento della realizzazione della??opera, quanto al momento della presentazione della domanda, che può avvenire fino alla scadenza dei termini di cui allâ??art. 31, comma 3, art. 33, comma 1, art. 34, comma 1, e, comunque, fino allâ??irrogazione delle sanzioni amministrative. Sulla richiesta di sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale deve pronunciarsi â?? con adeguata motivazione â?? entro sessanta giorni, trascorsi inutilmente i quali la domanda si intende respinta. Lâ??istanza Ã" subordinata, inoltre, al pagamento di una somma a titolo di oblazione, secondo le modalitA descritte nello stesso articolo. In base a quanto espressamente disposto dallâ??art. 45, il rilascio della sanatoria â??estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigentiâ?•, con esclusione, quindi, di altri reati eventualmente concorrenti.

9.4. Si tratta, dunque, di istituti che hanno finalità ed ambito di applicazione del tutto differenti e che non possono essere confusi, come ha già rilevato la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 6331 del 20/12/2007, dep. 2008, Latteri, Rv. 238822; Sez. 3, n. 10307 del 28/9/1988, Serra, Rv. 179501; Sez. 3, n. 9797 del 22/6/1987, Scarcella, Rv. 176643), riconoscendo, tra lâ??altro, la specialità della disciplina del condono edilizio rispetto a quella della sanatoria conseguente allâ??accertamento di conformità (Sez. 3, n. 23996 del 12/5/2011, De Crescenzo, Rv. 250607). A conclusioni analoghe Ã" peraltro pervenuta anche la giurisprudenza amministrativa, rilevando lâ??antiteticità dei presupposti dei due procedimenti di sanatoria, per il fatto che il condono

edilizio concerne il perdono ex lege per la realizzazione, senza titolo abilitativo, di un manufatto in contrasto con le prescrizioni urbanistiche, comportante una violazione sostanziale, mentre la sanatoria riguarda lâ??accertamento postumo della conformit \tilde{A} dell \hat{a} ??intervento edilizio realizzato senza permesso di costruire agli strumenti urbanistici e riguarda una violazione formale (cos \tilde{A} ¬, Cons. Stato, sez. 6, n. 466 del 02/02/2015).

Proprio tale ragione, la circostanza che la sanatoria edilizia rilasciata (peraltro erroneamente, in difetto del requisito della doppia conformit\(\tilde{A}\) e ostandovi la accertata violazione della normativa antisismica, come ampiamente chiarito in precedenza), alla figlia della ricorrente fosse conseguente ad una procedura formalmente avviata ex artt. 36 e 45, TU Edilizia, esclude qualsiasi sua rilevanza rispetto alla sopravvivenza della costruzione edilizia in questione, posto che solo il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria a seguito dell\(\tilde{a}\)??istanza di condono pu\(\tilde{A}^2\), come affermato nella richiamata decisione citata dal Procuratore Generale, comportare l\(\tilde{a}\)??inapplicabilit\(\tilde{A}\) od anche la revoca dell\(\tilde{a}\)??ordine di demolizione eventualmente disposto dal giudice.

10. Il ricorso devâ??essere, pertanto, rigettato, con condanna ex lege della ricorrente al pagamento delle spese processuaii, non essendo peraltro ancora maturato il termine di prescrizione dei reati, consumatisi al momento del sequestro ((Omissis)), in quanto al termine di prescrizione massima (3.04.2022), devono essere aggiunti gg. 376 di sospensione del termine di prescrizione, verificatisi nel giudizio di primo grado, con conseguente spirare del termine alla data del 14.04.2023.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2023

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima: La sanatoria edilizia, per estinguere il reato, esige una rigorosa doppia conformit \tilde{A} urbanistica ed edilizia dell'opera sia al momento della sua realizzazione sia a quello della domanda, a cui si aggiunge il necessario rispetto preventivo della normativa antisismica, non potendo mere regolarizzazioni successive o stratagemmi, come atti di asservimento postumi o trasferimenti di propriet \tilde{A} , cancellare l'illecito originario $n\tilde{A}$ evitare l'ordine di demolizione.

Supporto Alla Lettura:

ABUSO EDILIZIO

Un'abuso edilizio si verifica quando i lavori di costruzione, ampliamento o modifica di un immobile vengono eseguiti senza rispettare le normative e le autorizzazioni previste. Il riferimento normativo principale Ã" il DPR 380/2001 (T.U. Edilizia) che stabilisce le regole da seguire per ogni tipo di intevento, dai lavori più semplici alle opere di maggiore impatto. La violazione delle disposizioni contenute nel testo unico, devono essere valutate per stabilire se possono essere sanate o se richiedono misure ripristinatorie. Le tipologie di abuso edilizio sono: 1. costruzioni senza permesso: Ã" uno dei casi più gravi di abusivismo edilizio, si tratta infatti di opere realizzate senza richiedere o ottenere il necessario permesso di costruire, che comportano sanzione come la demolizione dell'opera o una sanzione amministrativa proporzionata alla tipologia di abuso; 2. modifiche alla destinazione d'uso: questo può influire sugli standard urbanistici e sui servizi previsti per una determinata area, e quindi Ã" necessario ottenere una specifica autorizzazione; 3. ampliamenti e modifiche strutturali: si tratta di interventi che modificano elementi strutturali portanti, oppure l'aggiunta di verande o sopraelevazione di piani superiori, senza autorizzazione; 4. difformità edilizie: cambiamenti o modifiche apportare a edifici rispetto al progetto approvato, queste difformitA possono variare in gravitÃ; 5. difformità totali: quando l'opera realizzata Ã" completamente differente dal prgetto approvato, comporta quasi sempre l'ordine di demolizione e relative consueguenze penali, in quanto rappresenta la violazione normativa più grave; 6. difformità essenziali: modificano in modo non radicale alcuni parametri fondamentali dell'edificio rispetto al progetto originario (es. ampliamenti volumetrici, modifiche strutturali, costruzioni in aree vincolate), la gravità di queste modifiche porta spesso a conseguenze penali o alla demolizione dell'opera; 7. abusi edilizi minori: hanno un impatto limitato e possono essere regolarizzati più facilmente mediante interventi di manutenzione straordinaria senza CILA o la realizzazione di opere temporanee. La responsabilità per un abuso edilizio coinvolge, a vario titolo, diversi soggetti. Innanzitutto il proprietario dell'immobile, poi l'impresa costruttrice qualora l'intervento venga eseguito senza le autorizzazioni necessarie o in difformitA rispetto al progetto aprrovato, il progettista e il direttore dei lavori che hanno precise responsabilitA legali ed esecutive dei lavori edilizi. Ogni abuso viene valutato singolarmente, le autoritA competenti (l'Ufficio Tecnico Comunale, la Polizia Municipale, la Soprintendenza per i Beni Culturali) intervengono nel procedimento per accertare le violazioni, le sanzioni quindi verranno valutate a seconda della gravitA dell'abuso (multe e provvedimenti amministrativi o demolizione delle opere abusive). In alcuni casi l'abuso edilizio puÃ² trasformarsi in un reato, quando l'intervento non autorizzato viola le norme penali relative all'urbanistica e all'edilizia:

Pagelattizzazione abusiva: si verifica quando un terreno viene suddiviso in lotti per scopi edilizi, senza le autorizzazioni urbanisfichie recessarie e fini diolazione delle normative vigenti. PuÃ² essere di due tipi: materiale (suddivisione fisica di un terreno) o negoziale (il terreno viene

Giurispedia.it